

Solaro li, 14/01/2010

Ordinanza n. 1995/2010

OGGETTO: CRITERI IN MATERIA DI ORARI DI VENDITA AL
DETTAGLIO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI - ANNO 2010 -

IL SINDACO

VISTI gli artt. 11, 13 e 22/3° c. del D.Lgs.vo 31/3/1998, n. 114;
VISTO l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
SENTITE le organizzazioni di cui al comma I dell'art. 11 D.Lgs.vo 114/98;
VISTA la legge Regionale 22 del 03/04/2000;
VISTA la Legge Regionale 28/11/2007 n. 30;
Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

Agli esercenti le attività di commercio in sede fissa i seguenti criteri in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio:

1. Ai sensi dell'art. 5 bis, comma 3 lett. A) della Legge Regionale 3 aprile 2000 n. 22, la possibilità di estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore cinque e le ore ventiquattro;
2. Ai sensi dell'art. 5 bis, commi 2 e 3 della Legge regionale 3 aprile 2000 n. 22, la possibilità per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa di restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore cinque alle ore ventiquattro e di determinare liberamente l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite di tredici ore giornaliere. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa;
3. La facoltà per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati di rimanere sempre aperti nelle giornate domenicali dell'intero anno solare, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere (nel rispetto della fascia oraria dalle ore cinque alle ore ventiquattro);
4. La possibilità di apertura straordinaria per esercizi commerciali con qualsiasi superficie di vendita:
 - **La prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;**
 - **Nelle seguenti domeniche:**
10 GENNAIO 2010
28 MARZO 2010

18 APRILE 2010
27 GIUGNO 2010
17 OTTOBRE 2010
28 NOVEMBRE 2010

▪ **Nel seguente sabato:**
1° Maggio 2010
(giorno festivo ricadente nella giornata di sabato
eccezionalmente in deroga)

5. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
6. di consentire l'apertura facoltativa notturna agli esercizi commerciali esclusivamente in occasione di particolari manifestazioni.

DISPONE ALTRESI'

Non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate:

1 Gennaio
Pasqua
25 Aprile
15 Agosto
25 Dicembre pomeriggio
26 Dicembre

Le presente disposizione non si applica alle seguenti attività purchè esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

E' consentita l'estensione della deroga all'obbligo di chiusura per gli esercizi adibiti esclusivamente alla vendita di veicoli a motore nuovi nei giorni di domenica

e festivi coincidenti con le campagne promozionali promosse a livello delle case madri produttrici di detti veicoli;

L'attività di panificazione è sottoposta alla medesima disciplina oraria prevista per la vendita dei prodotti del settore alimentare e, più in generale, a quella dei normali esercizi commerciali, disciplinati dall'art. 11 del D.Lgs. 114/98 e dalla presente ordinanza, tuttavia non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive;

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;

DA ATTO

Le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui alla presente ordinanza nelle giornate domenicali e festive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.000 per la tipologia di esercizio di vicinato, da € 2.000 a € 5.000 per la tipologia delle medie strutture di vendita, da € 5.000 a € 30.000 per la tipologia delle grandi strutture di vendita. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui sopra, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione. Nel caso di più contestazioni di violazioni dell'obbligo di cui sopra nell'arco di un quinquennio, il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.

IL SINDACO
RENZO MORETTI